

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6106 del 04/11/2024
Oggetto	PROCEDIMENTO FEPPA1233 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL PO DI VOLANO IN LOCALITA' MIGLIARO NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE) - ART. 27 DEL RR 41/2001
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6387 del 04/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA1233

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DAL PO DI VOLANO IN LOCALITA' MIGLIARO NEL COMUNE
DI FISCAGLIA (FE) - ART. 27 DEL RR 41/2001

Il Responsabile

Richiamate:

- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 5958 del 13/07/1999, valida fino al 12/07/2014, con la quale è stata rilasciata ad Alberti Carlo Alberto e Villa Maria Cristina la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fiume Po di Volano il località Migliaro nel Comune di Fiscaglia (FE) ad uso irrigazione aree verdi private, con portata massima d'esercizio pari a 4,5 l/s (codice FEPPA1233);

- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 10947 del 7/08/2014, valida fino al 31/12/2023 con la quale è stato rilasciato il rinnovo della concessione di cui sopra ai medesimi titolari;

Ricevuta, con nota prot. n. PG/2023/211584 del 13/12/2023, da parte Alberti Carlo Alberto e Villa Maria Cristina la domanda di rinnovo della sopra citata concessione entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, i concessionari hanno potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Verificato ai sensi della delibera 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che in base alla DGR 2293/2021 il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Po di Volano (codice IT080400000000001ER) classificato dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano come canale artificiale;

- che in base alla Nota integrativa di data 24/10/2018 alla Direttiva Derivazioni, le derivazioni da corpi idrici artificiali sono attualmente escluse dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva medesima non essendo ancora stati definiti dal Piano di Gestione gli obiettivi specifici e le modalità di valutazione delle pressioni da prelievo per tali corpi idrici;

- che si possono escludere potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino essendo la portata massima richiesta al di sotto del valore "soglia" individuato per il Bacino del Fiume Po nella medesima Direttiva Derivazioni (1.000 l/s);

Dato atto che:

- con nota prot. n. PG/2024/17020 del 29/01/2024 questo Servizio ha richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile il rilascio di nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904;

- l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Ferrara ha rilasciato il nulla osta idraulico di competenza con Determinazione Dirigenziale n. 3148 del 2/10/2024 che costituisce allegato parte integrante della presente concessione;

Verificato che:

- nella domanda di rinnovo della concessione viene indicato quale quantitativo massimo di prelievo richiesto un volume di 135 mc/anno;

- il volume di cui sopra risulta conforme ai criteri definiti dalla DGR 65/2015 ai fine della verifica di congruità dei volumi idrici richiesti in concessione;

- in base alla dichiarazione sottoscritta dai titolari della concessione, la derivazione è stata esercitata in conformità alle condizioni stabilite nell'atto di concessione della Regione Emilia Romagna n. n. 5958 del 13/07/1999;

- risultano regolarmente corrisposti i canoni annui di concessione sino all'anno 2024 compreso;

Verificato inoltre che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa richiesta (irrigazione aree verdi private) è riconducibile agli utilizzi della lettera d) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i. (pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico), il cui importo è definito dalla DGR n. 65/2015;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- i concessionari hanno versato l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della concessione, pari a € 90,00;

- i concessionari hanno versato la somma di € 91,04 ad integrazione del deposito cauzionale già versato (€ 158,96) per un totale di € 250,00;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n. 91/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal concessionario Alberti Carlo Alberto con la quale dichiara che la contitolare Villa Mara Cristina è deceduta in data 10/07/2024 e di esserne erede universale;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita:

- che il rinnovo possa essere rilasciato al solo Alberti Carlo Alberto in virtù della dichiarazione fornita;

- che la concessione possa **essere assentita fino al 31.12.2033**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta dell'I.F. dott.ssa Angela Berselli in qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto precede

D E T E R M I N A

- **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, ai Sigg. Alberti Carlo Alberto (C.F. LBRCLL47C30D548Q) il rinnovo della concessione FEPPA1233 per la derivazione di acqua pubblica dal Po di Volano in località Migliaro nel Comune di Fiscaglia (FE) ad uso irrigazione aree verdi private per una portata massima di 4,5 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 150 mc/anno;

- **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/10/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

- **di richiamare** i contenuti del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ferrara con Determinazione Dirigenziale n. 3148 del 2/10/2024 che costituisce parte integrante della presente determinazione e si intendono qui integralmente riportati;

- **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2033**;

- **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

- **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

- **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

- **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Il Responsabile
Dott. Marco Roverati
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche dal Po di Volano in località Migliaro nel Comune di Fiscaglia (FE), Codice procedimento: **FEPPA1233**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima prelevabile: **4,51/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **150 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

Le acque sono utilizzate per l'irrigazione delle aree verdi all'interno di un parco privato della superficie complessiva di 1.25 Ha.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il punto di prelievo è situato lungo la sponda destra del Po di Volano, in Via Ariosto 63, località Migliaro nel Comune di Fiscaglia (FE) su terreno demaniale censito al **foglio 4** fronte **mappale 33** del Catasto comunale ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER X=**734.992** Y=**965.220**

L'opera di presa di tipo fisso è costituita da tubazione in polietilene DN 50 mm ancorata ad un pontile sulla sponda del Po di Volano e protetta da controtubo in PVC. La tubazione interrata è collegata a pozzetto all'interno della proprietà, ove è ubicata una pompa elettrica della potenza di 4 cv.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.2 La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

5.3 La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.4 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità 2024 è pari a **€ 191,23.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza

del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua estratti (contatore).

L'avvenuta installazione del contatore dovrà essere documentata mediante invio di adeguata documentazione fotografica entro un mese dal rilascio della presente concessione all'indirizzo pec di questo Servizio: aoofo@cert.arpa.emr.it.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle seguenti amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO, PEC: protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione per la misura dei volumi prelevati (contatore);
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso allo strumento di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie per garantire sia la difesa dell'ambiente sia il buon regime delle acque anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

8.5 Prescrizioni idrauliche

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi del RD 523/1904 con Determinazione Dirigenziale n. 3148 del 2/10/2024 (acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2024/178591 del 3/10/2024), che costituisce allegato parte integrante della presente concessione e si intendono qui integralmente riportate.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare tempestivamente al S.A.C. di Ferrara la cessazione della derivazione.

Le opere utilizzate per il prelievo non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro rimozione a regola d'arte e al ripristino dei

luoghi allo stato originale secondo le prescrizioni indicate dall'Autorità idraulica competente.

Qualora non vi provveda, l'Amministrazione procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con oneri e spese a carico del concessionario.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.